

undefined

# Per il Codice degli appalti appuntamento a luglio

**Diritto dell'economia.** Dai ieri è in vigore la nuova disciplina ma l'efficacia è stata differita. Vecchie regole per i bandi pubblicati fino a luglio

**Filippo Di Mauro**  
**Guglielmo Saporito**

Il nuovo Codice degli appalti, decreto legislativo n. 36, sarà applicabile a partire dal 1° luglio 2023. L'articolo 229 sebbene stabilisca l'entrata in vigore a far data dal 1° aprile 2023 subito dopo precisa infatti che le disposizioni del Codice acquisiranno efficacia dal 1° luglio dello stesso anno.

La prima data, quella del 1° aprile, soddisfa il calendario previsto per fruire dei benefici comunitari: era quindi imposta dagli accordi europei. La seconda, quella del 1° luglio 2023, dà atto che occorre calibrare l'applicazione delle norme, con un corretto passaggio di procedure: si ha quindi un'entrata in vigore (1° luglio) che precede l'efficacia della norma stessa (1° aprile 2023). Identica situazione si verifica per l'intervallo tra la pubblicazione di una norma in Gazzetta Ufficiale e la successiva entrata in vigore (vacatio legis): l'efficacia è quindi differita e successiva all'entrata in vigore. A volte l'intervallo tra entrata in vigore e successiva efficacia, può essere di più anni (come accade in materia di riforme previdenziali) mentre, sempre per il periodo iniziale, si parla anche di "abrogazione della norma precedente senza abolizione". Può infatti accadere che, nel periodo antecedente l'efficacia di una norma, si

debba applicare la norma precedente che, tuttavia, risulta appena abrogata. In questo caso, la norma precedente continuerà ad applicarsi anche se è stata abrogata. Questo meccanismo interessa quindi anche il nuovo codice, la cui efficacia (1° luglio 2023) manterrà comunque in vita le norme del precedente codice n. 50/16.

Un secondo tema di immediato interesse è quello che individua i procedimenti pendenti: il principio generale (nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione), è che la norma sopravvenuta non incide sulle situazioni consolidate del privato (articolo 21 bis legge 241/90); ma nel caso di procedure di gara vi è l'obbligo, per l'amministrazione, di operare rispettando la norma sopravvenuta, cioè quella vigente al momento di adozione dell'atto conclusivo del procedimento (Consiglio di Stato n. 6890/12; Tar Lazio n. 4295/17).

Se manca un'espressa disciplina inter temporale si applica la legge sopravvenuta a meno che il procedimento non sia frazionato in fasi distinte, ciascuna delle quali resta regolata da leggi vigenti al momen-

to in cui fu posto in essere il relativo atto iniziale. Nel regime dei contratti pubblici questi principi sono parzialmente validi perché si ritiene in generale inapplicabile la normativa sopravvenuta alla pubblicazione del bando di gara, in quanto il bando genera affidamento dei soggetti che vi partecipano. Quindi, la normativa di gara è ritenuta cristallizzata al momento della pubblicazione del bando stesso (Tar Napoli n. 608/13).

Il codice dei contratti che entrerà in vigore il 1° aprile, individua (articolo 226 comma due) quali siano i procedimenti in corso ai quali continua ad applicarsi l'attuale sistema regolatorio, il decreto legislativo n. 50/16: si tratta innanzitutto delle procedure e dei contratti con bandi o avvisi pubblicati prima del 1° luglio 2023; inoltre, se manca un bando pubblicato, si utilizzerà come data di riferimento quella dell'invio degli avvisi che sollecitano la presentazione di offerte. Per le opere di urbanizzazione che le imprese realizzano a scomputo delle convenzioni urbanistiche, si fa riferimento alla data della stipula della convenzione stessa, se anteriore al 1° luglio; inoltre, in caso di accordi e transazioni si fa riferimento ai danni di o avvisi anteriori al 1° luglio 2023. Una norma simile era contenuta nell'articolo 216 del decreto legislativo n. 50/16.



**La considerazione dell'affidamento generato nei soggetti partecipanti alla gara risulta centrale**

© RIPRODUZIONE RISERVATA